

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Allegato 6

Codice di comportamento

SVILUPPO & DISTRIBUZIONE – S&D S.R.L.



SVILUPPO & DISTRIBUZIONE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	QUADRO DELLE FONTI NORMATIVE INTERNE DI RIFERIMENTO	4
1.2	DESTINATARI	4
1.3	LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO DAO.....	4
1.4	VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE	5
2	NORME DI COMPORTAMENTO EX D. LGS. 231/2001 E D. LGS. 24/2023	6
2.1	PRINCIPI GENERALI	6
2.2	NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI	7
2.3	COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA.....	11
2.4	NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI	12
2.5	COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA.....	12
2.6	CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE.....	13
2.7	COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI	14
2.8	COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA	15
2.9	COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA.....	16
2.10	COMPORTAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	17
2.11	COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	18
2.12	COMPORTAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO E A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA	18
2.13	COMPORTAMENTI IN MATERIA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE e INDUSTRIALE.....	19
2.14	COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO	20
2.15	COMPORTAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	20
2.16	COMPORTAMENTI DA TENERE VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	21
2.17	COMPORTAMENTI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)	22
2.18	COMPORTAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	23
2.19	COMPORTAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO	23
2.20	COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO	24
2.21	COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.	25
2.22	COMPORTAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI	26
2.23	COMPORTAMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PRODOTTO	27
3	EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI.....	28
3.1	OSSERVANZA DEL CODICE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE	28
3.2	SANZIONI.....	28
3.3	DIVULGAZIONE DEL CODICE	29
4	RIFERIMENTI	29

1 INTRODUZIONE

1.1 QUADRO DELLE FONTI NORMATIVE INTERNE DI RIFERIMENTO

DETTAGLIANTI ALIMENTARI ORGANIZZATI – D.A.O. SOC. COP. ("D.A.O."), in qualità di Capogruppo, si è fatta promotrice verso le società del Gruppo dello sviluppo della compliance 231 ed in particolare ha definito e divulgato il presente Codice di Comportamento 231 di Gruppo.

Al Codice è attribuita una funzione preventiva: la codificazione delle regole di comportamento cui tutti i destinatari devono uniformarsi costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

1.2 DESTINATARI

Le norme del Codice si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il "*Personale*"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con le Società del Gruppo; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i "*Terzi*"): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, pur non appartenendo alla Società, hanno rapporti lavorativi con le Società del Gruppo, o svolgono attività in nome e/o per conto delle stesse

Nei confronti dei terzi il personale delle Società del Gruppo, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui i Soggetti Terzi, nello svolgimento della propria attività in nome e/o per conto della Società del Gruppo (o comunque, nello svolgimento della propria attività per la Società del Gruppo), violino il Codice, la stessa Società è legittimata ad adottare ogni provvedimento previsto dalla legge vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto. A tal fine, le Società del Gruppo adotteranno nei propri contratti con i suddetti soggetti apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cd. Clausola di salvaguardia).

1.3 LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ' DEL GRUPPO DAO

Le Società del Gruppo si impegnano a:

- garantire la diffusione del Codice presso tutto il Personale e ai Terzi;
- divulgare (secondo le modalità previste da apposito piano di informazione) il Codice ai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società stessa;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

1.4 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

Per quanto riguarda il personale, le norme del Codice costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi dell'articolo 2104 del c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà)¹; quanto ai terzi, integrano gli impegni contrattuali già pattuiti.

I comportamenti contrari alle disposizioni del Codice sono valutati da ogni Società del Gruppo sotto il profilo civilistico e, quanto al Personale, sotto il profilo disciplinare, in conformità alla vigente disciplina, con applicazione delle sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

¹ Art. 2104 c.c.: "Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

Art. 2105 c.c.: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

2 NORME DI COMPORTAMENTO ex D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs. 24/2023

2.1 PRINCIPI GENERALI

Ad ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, ogni Società informerà adeguatamente i propri dipendenti.

Il personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, del Modello e della Policy Whistleblowing, astenendosi da comportamenti ad esse contrarie;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice e nel Modello;
- riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione al diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza e della Policy Whistleblowing ai Gestori della Segnalazione;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale ha l'obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati all'osservanza del Codice, del Modello e della Policy Whistleblowing;
- adoperarsi affinché il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati comprendano che il rispetto delle norme del Codice, del Modello e della Policy Whistleblowing costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o i Gestori delle segnalazioni, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste; al Dipendente/Lavoratore parasubordinato è fatto divieto di comunicare, divulgare a terzi, usare o sfruttare, o permettere di far usare da terzi, per qualsiasi motivo non inerente all'esercizio dell'attività lavorativa, qualsiasi informazione, dato, notizia di cui si sia venuti a conoscenza in occasione o in conseguenza del rapporto di lavoro con la Società di riferimento. A tal fine Dipendente/Lavoratore parasubordinato è tenuto a rispettare le specifiche politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, redatte al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni stesse.

Al fine di tutelare i beni aziendali, ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili.

In particolare, ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato deve:

- 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;

- 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Società di appartenenza e del Gruppo.

Ogni Dipendente/Lavoratore parasubordinato è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio Responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società di appartenenza e per il Gruppo.

Il Management e coloro che svolgono funzioni direttive hanno la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

Ogni Società del Gruppo, nelle proprie attività imprenditoriali, intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Inoltre è tassativamente vietato mettere a disposizione il complesso aziendale per scopi di natura illecita dai quali possa derivare un vantaggio alla stessa.

2.2 NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI

I rapporti con Istituzioni, con la Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica del Gruppo e devono essere intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

Corruzione e traffico di influenze illecite

Le Società del Gruppo considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

In particolare è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- offrire denaro o doni, salvo che si tratti di doni od utilità d'uso di modico valore, ed in ogni caso tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti, attribuire incarichi a soggetti segnalati, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente.

I comportamenti sopradescritti sono vietati anche nel caso in cui derivino da costrizione o induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio; in tali ipotesi, il Dipendente ha il dovere di segnalare tale circostanza al proprio superiore gerarchico, il quale dovrà a sua volta riferirlo all'Organismo di Vigilanza.

È vietato corrispondere o promettere denaro o altra utilità economica (ad es. consulenze fittizie o con maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico etc.) nell'interesse o a vantaggio della Società a soggetti che utilizzano intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

- quale prezzo della mediazione illecita da parte del mediatore sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio a vantaggio della società,
- come remunerazione destinata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle funzioni (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi aggravata)

il tutto nell'interesse o a vantaggio della società.

È inoltre fatto espresso divieto di farsi dare o promettere denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio della Società, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio:

- come prezzo della propria mediazione illecita (offerta) sul pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;
- come remunerazione da destinarsi al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle proprie funzioni (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio: ipotesi aggravata)

il tutto nell'interesse o a vantaggio della società.

Nella selezione dei Fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

È fatto divieto di riconoscere compensi in favore di Professionisti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

La valutazione del personale da assumere deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Turbata libertà degli incanti – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di porre in essere tutti quei comportamenti - nell'interesse o a vantaggio della Società - che impediscano o turbino una gara o allontanino dalla stessa gli ulteriori concorrenti, mediante l'impiego di mezzi fraudolenti o di doni, promesse, collusioni o mezzi intimidatori (violenza o minaccia). Sono altresì vietati tutti gli atti e/o condotte collusive con soggetti terzi, anche privati, che abbiano il fine di impedire o turbare gare pubbliche o licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni.

Sono dunque vietati, in via meramente esemplificativa, accordi volti a concordare con concorrenti prezzi offerti o mancata partecipazione a gare.

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è altresì fatto divieto di turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando, o di altro atto equipollente, per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. È pertanto

espressamente vietato il compimento di atti di violenza o minaccia, corresponsione di doni, promesse, collusioni o impiego di altri mezzi fraudolenti che determinino l'illecito condizionamento della scelta del concorrente.

È dunque vietato, in via meramente esemplificativa, ogni comportamento che suggerisca o induca un funzionario pubblico a inserire nei bandi o richieste di offerta caratteristiche di prodotti o servizi, condizionando così le determinazioni della PA.

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici e aiuti di Stato

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, nonché ogni documentazione utilizzata per la rendicontazione del servizio, devono contenere solo informazioni veritiere.

È fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti/aiuti Stato o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea; tale divieto vale anche nell'ipotesi in cui contributi/sovvenzioni/finanziamenti/erogazioni siano percepiti da clienti in relazione a prodotti forniti da o verso le Società del Gruppo;
- richiedere od ottenere di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di stato, al di fuori delle condizioni normativamente previste;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici/aiuti di Stato a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- rendicontare all'Autorità competente in modo non corretto l'utilizzo di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di Stato;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di una o più Società del Gruppo.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

Frode informatica

L'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. e la ricezione di comunicazioni informatiche o telematiche provenienti dalla P.A., sono riservati esclusivamente al personale addetto individuato, in conformità al sistema di autorizzazione in essere presso ogni Società del Gruppo. Tale personale è autorizzato ad avvalersi dei sistemi informatici e telematici aziendali in base ai profili di accesso assegnatigli.

È vietato a chiunque operi in nome di una delle Società del Gruppo utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la P.A., e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. o per la ricezione degli atti, strumenti diversi da quelli aziendali come sopra assegnati o messi appositamente a disposizione, una tantum o di volta in volta, dalla stessa P.A. (es. canale Entratel).

È comunque vietato comunicare documenti elettronici alla P.A. con mezzo diverso dalla casella di PEC, od inviare alla P.A. comunicazioni via casella di PEC cui sia allegato un documento elettronico non recante la firma digitale del soggetto preposto alla firma stessa.

È fatto espresso divieto a chiunque i) intrattenga rapporti con la P.A. che implicino comunicazione informatiche o telematiche in nome di, o dalla P.A. verso una Società del Gruppo, o ii) operi a

qualsiasi titolo su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (di proprietà o comunque nella disponibilità di una Società del Gruppo, ovvero della stessa P.A.), di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria

Le Società del Gruppo danno piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collaborano attivamente nel corso delle attività ispettive.

La Società dà piena e scrupolosa attuazione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

È fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire la Società nella decisione della vertenza.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in una delle Società del Gruppo, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a valutare liberamente l'esercizio della facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di una Società del Gruppo, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tutela della fede pubblica

Le Società del Gruppo condannano qualsiasi comportamento atto ad attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (o equiparati, quali ad es. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificazione, etc.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- presentare al pubblico ufficiale false dichiarazioni e/o comunicazioni richieste dalla legge in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- rilasciare false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale (ad esempio presentare all'Ufficio Doganale documentazione che attesti il possesso dello status di "Esportatore Autorizzato" verso un Paese terzo che non rientra tra quelli presenti nell'autorizzazione in possesso);
- in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare falsamente di non avere subito condanne penali;
- rendere dichiarazione falsa di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto (ad esempio, l'essere in regola con il pagamento dei contributi);
- produrre certificati falsi diretti ad influire sulla aggiudicazione di una gara;

- denunciare falsamente agli Organi di Polizia lo smarrimento di documenti quali patente di guida, documenti di assicurazione, assegno bancario, carte di credito etc.

Inoltre, nell'ambito del Gruppo viene condannato qualsiasi comportamento che comporti:

- la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici;
- la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità;
- la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
- il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto dunque espresso divieto di:

- falsificare un documento (patente di guida, carta di circolazione, etc.) facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- formare una falsa targa di circolazione;
- falsificare atti costitutivi di società attraverso la manipolazione del sigillo notarile;
- falsificare le ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e le ricevute di versamenti postali (ad es. alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali);
- falsificare materialmente i moduli di versamento delle imposte F24;
- falsificare atti di autentica notarile;
- distruggere i documenti dei protesti successivamente alla loro redazione da parte del presentatore dei titoli.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti del Personale o di altri Terzi).

2.3 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA

La cd. corruzione privata (prevista dall'art. 2635 c.c.) si configura allorché viene consegnato o promesso denaro o altra utilità non dovuti a favore di un soggetto appartenente ad un ente privato, affinché, in violazione dei doveri di fedeltà nei confronti di tale ente o dei doveri del proprio ufficio, ometta o compia un atto connesso al ruolo svolto all'interno dell'ente stesso.

È fatto espresso divieto di:

- offrire, consegnare o promettere, anche per interposta persona, a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro non dovuto affinché i destinatari compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi non dovuti, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore, con la finalità di cui sopra;

- sollecitare o ricevere, denaro non dovuto o accettarne la promessa, per sé stesso o per altri, anche per interposta persona, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà;
- sollecitare o ricevere altri vantaggi non dovuti o accettarne la promessa con la finalità di cui sopra.

Le Società del Gruppo considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da Soggetti e/o Enti italiani o da loro Dipendenti, sia quelli effettuati tramite Soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

Al fine di assicurare la migliore comprensione di quanto sopra, si riporta la definizione di dovere di fedeltà, la cui violazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale prevista dall'art. 2365 c.c., denominata corruzione privata, è disciplinato dall'art. 2105 c.c.: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Anche la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata. Tali devono intendersi tutti gli obblighi previsti, in capo al soggetto corrotto, dalla legge o da ogni altro atto normativo, regolamentare o di natura deontologica.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata corruzione da parte del soggetto privato nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori).

2.4 NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

Le Società del Gruppo si astengono da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

Nessuna delle Società del Gruppo eroga contributi a partiti o ad organizzazioni politiche, né in Italia né all'estero, né a loro rappresentanti o candidati, ed effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

È tuttavia possibile cooperare con tali organizzazioni laddove sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:

- legalità della cooperazione;
- finalità riconducibile alla mission della Società di riferimento;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione, da parte delle funzioni preposte, alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società di appartenenza.

Qualsiasi rapporto delle Società del Gruppo con le predette organizzazioni o i loro rappresentanti deve essere improntato alla legalità e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, al fine di instaurare una corretta dialettica.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV (ciò, anche in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti del Personale o di altri Terzi).

2.5 COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA

In funzione preventiva dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001) è fatto espresso obbligo di:

- dare attuazione alla normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla sicurezza al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;
- evitare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, aumentino potenzialmente il rischio di accadimento di reati 231.

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano, anche alla luce dell'articolo 15 del Decreto 81/2008, su principi e criteri così individuabili:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

In generale chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo al diretto superiore e/o all'OdV.

2.6 CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE

Ogni Società del Gruppo si impegna a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

In particolare, ogni Società del Gruppo si propone di:

- a. adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- b. privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- c. programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- d. promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, ogni Società del Gruppo esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato i rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee;
- divieto di mantenere rifiuti in "deposito temporaneo" al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
- divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);
- divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
- divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall'azienda stessa, all'interno o meno dell'area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;
- divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;
- nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all'interno delle aree di proprietà della Società, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

Ogni soggetto, sia esso Soggetto interno o Soggetto terzo, deve assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda.

Infine, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.

Ogni soggetto, sia esso Soggetto interno o Soggetto terzo, deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti o collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

2.7 COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI

Devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le policy/procedure adottate dalla Società di appartenenza e/o dal Gruppo in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Tutte le azioni e le operazioni contabili di ogni Società del Gruppo devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili - tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese - devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

La Società, anche per il tramite di professionisti esterni, garantisce che le figure coinvolte nei processi a rischio in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi siano informate e formate in tema di fiscalità.

Tutti i Dipendenti e Collaboratori sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi chiari e veritieri; ugualmente tutti i Soggetti interno o Soggetti terzi sono tenuti a comunicare - nei termini previsti dalle procedure aziendali - ogni informazione in loro possesso che sia rilevante ai fini delle scritture contabili.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

I dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili e/o l'OdV dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

2.8 COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia.

È onere delle Società del Gruppo e del personale aziendale, nell'ambito delle rispettive mansioni e ruoli, provvedere ad un costante aggiornamento e al recepimento delle novità legislative, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell'OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d'imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.

È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d'imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni

ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all'ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.

In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento dei crediti/rimborsi d'imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

È altresì fatto divieto di porre in essere condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando cioè operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Un esempio concreto potrebbe essere il caso di trasferimento di azioni tra società appartenenti allo stesso gruppo finalizzato ad aggirare le disposizioni in materia di indeducibilità delle minusvalenze per le partecipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime della *participation exemption* (ex art. 87 del TUIR).

È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti.

Il divieto riguarda (i) sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quella reale), (ii) sia l'inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrapproduzione.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli *assets* della società, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l'ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro.

È vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

2.9 COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per le Società del Gruppo devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali o alle Società di Revisione.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale di ogni Società del Gruppo, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società del Gruppo in caso di trasformazione.

È vietato ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

2.10 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Ogni Società del Gruppo condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo, o che ne agevoli comunque la commissione anche mediante la fittizia attribuzione ad altri o la messa a disposizione ad altri di beni, denaro od altra utilità.

A tal fine è fatto l'obbligo al Management, ai Dipendenti e ai Lavoratori parasubordinati e ai terzi che svolgano attività in nome e/o per conto delle Società del Gruppo di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura.

In particolare i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

È vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla legge. Si precisa che è vietata anche ogni altra condotta volta a perfezionare tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.)

La conoscenza dei terzi con cui si intrattengono rapporti giuridici della clientela è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema - finanziario delle Società del Gruppo a scopo di riciclaggio, nonché al fine di identificare eventuali operazioni sospette.

In ogni caso, è assolutamente vietato intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, alla ricettazione e allo sfruttamento del lavoro.

Ogni Società del Gruppo intende tutelarsi dal rischio di acquistare beni o servizi provenienti proveniente da attività illecita.

È fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

È fatto obbligo ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali ogni Società del Gruppo ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto del reato di Autoriciclaggio.

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

2.11 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Agli utilizzatori dei sistemi informatici è fatto divieto di:

- intercettare comunicazioni o informazioni di terzi mediante Sistemi Informatici;
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico o trattenervisi abusivamente;
- diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- formare falsamente il contenuto di una comunicazione od alterare e sopprimere il contenuto di comunicazioni previamente intercettate, relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, per trarne profitto o recare ad altri danno.

Le Società del Gruppo vietano la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione dal titolare di questi diritti.

Inoltre, è fatto divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. 2.2 - COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI – Sezione **Frode informatica**.

È fatto obbligo di rispettare le procedure e istruzioni previste dalla Società in materia di privacy in favore degli interessati, ivi incluse quelle che costituiscano oggetto di impegni scritti assunti in materia dalla Società in favore di terzi nella veste di responsabile esterno del trattamento.

2.12 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO E A TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA

Le Società del Gruppo, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, intendono evitare ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile

condotta di concorrenza illecita, frode, contraffazione o usurpazione di titoli di proprietà (industriale, intellettuale, etc.) altrui.

Pertanto, le Società del Gruppo condannano e vietano comportamenti fraudolenti, espressione di pratiche commerciali disoneste e sleali, in quanto privi della correttezza ed onestà che devono sempre caratterizzare le transazioni commerciali e/o comunque atti ad impedire al pubblico dei consumatori di effettuare scelte consapevoli sulla base delle reali caratteristiche qualitative e merceologiche degli alimenti e dei prodotti venduti.

Le Società del Gruppo dunque condannano e vietano:

- la comunicazione intenzionalmente al cliente (anche solo potenziale) di informazioni non veritiere o non complete inerenti ai prodotti o ai servizi venduti;
- la consegna al cliente di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti (es. divergenze – anche derivanti da operazioni di porzionamento/confezionamento - riguardanti utilizzabilità, pregio o grado di conservazione del prodotto, falsificazione del marchio IGP/DOP, mancato rispetto del relativo disciplinare di produzione, messa in vendita di prodotti scaduti per effetto della scadenza la merce abbia perso le proprie qualità specifiche, ecc.),
- la detenzione per la vendita, messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

È inoltre fatto obbligo di astenersi da pratiche di concorrenza sleale verso terzi. Il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente eventuali patti di non concorrenza stipulati con terzi ex datori di lavoro e aventi efficacia ultrattiva rispetto alla cessazione del rapporto con i medesimi, avvertendo senza ritardo per iscritto la Società di qualsiasi possibile rischio di relativa violazione.

2.13 COMPORTAMENTI IN MATERIA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Ogni Società del Gruppo rispetta la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore.

In particolare, ogni Società non consente l'utilizzo di opere dell'ingegno prive del contrassegno ai sensi della L. 633/1941 o dotate di contrassegno alterato o contraffatto, vieta la riproduzione di programmi per elaboratore ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

Ogni Società del Gruppo non consente l'utilizzo, a qualsiasi titolo e per qualunque scopo, di prodotti con marchi, segni contraffatti.

Ugualmente ogni Società vieta – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o di eventuali accordi con soggetti legittimati - la fabbricazione o la commercializzazione o qualsivoglia attività in violazione di brevetti di terzi.

Inoltre le Società del Gruppo condannano e vietano:

- la pubblicazione di un'opera dell'ingegno altrui, o parte di essa, senza averne diritto o con usurpazione della paternità, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, recando offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- la duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi protetti dalle leggi sul diritto d'autore;

- la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico;
- la riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico abusiva, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- importazione, detenzione per la vendita, distribuzione, vendita, concessione a noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale) e, in particolare, l'utilizzo di informazioni o dati, di proprietà del cliente o di terzi, protetti da un titolo di proprietà industriale, al di fuori di specifica autorizzazione del cliente o del terzo stesso;
- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti
- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli;

Le Società del Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intendono evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adoperano per conoscere i propri partner commerciali e fornitori ed ogni altro Soggetto Terzo con cui la Società collabora verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

2.14 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO

Le Società del Gruppo condannano qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

A tal fine è fatto obbligo al Management, ai Dipendenti e ai Lavoratori parasubordinati di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

2.15 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

La Società, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, vieta di:

- a) utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (es. portafogli elettronici, tessere viacard, tessere carburanti, vaglia postali),
- b) falsificare o alterare carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
- c) possedere, cedere o acquisire gli strumenti o documenti di cui ai punti sopra che siano di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi,
- d) produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere i reati di cui ai punti sopra, o sono specificamente adattati al medesimo scopo,
- e) detenere o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si precisa inoltre che è fatto divieto di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. 2.2 - **COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI** – Sezione **Frode informatica**.

È inoltre vietata la fittizia attribuzione o messa a disposizione ad altri di denaro, beni o altre utilità finalizzata ad agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di contrabbando. Si precisa inoltre che è fatto divieto di porre in essere qualsiasi atto/comportamento che determini una apparenza giuridica difforme dalla realtà.

2.16 COMPORTAMENTI DA TENERE VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Non è consentita l'assunzione o comunque l'utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Ciascun lavoratore straniero, tenuto ad essere provvisto di permesso di soggiorno o di altra documentazione prevista dalla legge vigente, si impegna a consegnare copia di tale documento all'atto dell'assunzione, di richiedere con congruo anticipo il rinnovo agli uffici competenti e di comunicare alla Società di appartenenza il rinnovo, con la relativa data di scadenza, nonché il mancato rinnovo, la revoca o l'annullamento eventualmente intervenuti.

Ogni Società del Gruppo tiene monitorati i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati dalla società, con le relative date di scadenze e ogni eventuale modifica (revoca, annullamento o mancato rinnovo).

È fatto assoluto divieto di:

- 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Inoltre si ricorda che costituisce illecito penale promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso o favorirne la permanenza nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata se i fatti di cui sopra:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali delle Società del Gruppo ovvero divulgare mediante il sito web delle Società o le pubblicazioni curate o promosse dalle Società medesime, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Pertanto le Società del Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intendono evitare tassativamente qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adoperano per conoscere i propri partner commerciali e fornitori ed ogni altro Soggetto Terzo con cui la Società collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

2.17 COMPORTAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)

Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo DAO, ovvero per conto delle Società dello stesso, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di criminalità organizzata (anche transnazionali).

È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È vietato utilizzare anche occasionalmente le Società del Gruppo DAO o loro unità organizzative allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati dall'art. 24-ter del Decreto e dall'art. 10 della Legge n. 146/2006, ovvero, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- associazione per delinquere;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- favoreggiamento personale (ipotesi possibile per i soli reati transnazionali);
- assistenza agli associati di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Inoltre, è fatto divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra.

È vietato assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – a rischio di rapporti con organizzazioni criminali o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto.

Assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti.

Le Società del Gruppo nelle proprie attività intendono evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adoperano per conoscere i propri partner commerciali, fornitori e ogni altro Soggetto Terzo con cui la società collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale, anche attraverso consultazione di banche dati o apposite liste (es. white list prefetture, elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno, rating di legalità, etc.).

2.18 COMPORTAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Si ricorda che costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o che fanno propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Pertanto, le Società del Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intendono evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni simili e si adoperano per conoscere i propri partner commerciali, fornitori e ogni altro Soggetto Terzo con cui la società collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Sono vietate inoltre la diffusione e utilizzo - attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili alle Società del Gruppo DAO (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e xenofoba.

2.19 COMPORTAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO

Si ricorda che costituisce illecito penale e pertanto se ne vieta tassativamente:

- l'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio ad un partecipante ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, affinché sia raggiunto un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente riconosciuto dallo Stato o su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o, ancora, su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, o partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- l'organizzazione, l'esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione o - se titolare della prescritta concessione - con modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- la pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità sopra descritte, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti, ovvero la pubblicità in Italia di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- la partecipazione a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti;
- lo svolgimento in Italia di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza;
- la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Le Società del Gruppo vietano qualsiasi comportamento – da parte di soggetti aziendali o terzi - che possa determinare una alterazione degli esiti di competizioni sportive dai quali una Società del Gruppo possa ricavare un vantaggio (es. nell'ambito di una sponsorizzazione).

Le Società del Gruppo vietano qualsiasi attività che implichi il compimento da parte di soggetti aziendali e/o agevolati il compimento da parte di terzi (es. affittuari) dei suddetti reati in tema di esercizio abusivo di gioco di scommessa e giochi d'azzardo, nell'interesse o a vantaggio della Società. Pertanto, ogni Società del Gruppo si adopera per conoscere le controparti commerciali, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

2.20 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO

Tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti (in particolare il D. Lgs. 141/24, "Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione" e il D. Lgs. 504/1995 Testo Unico in materia di Accise), nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati di contrabbando.

Ciascuna Società del Gruppo si impegna a garantire l'emissione di documentazione contabile o fiscale coerente, sia oggettivamente che soggettivamente, con le operazioni di importazione/esportazione dalla stessa effettivamente svolte.

È pertanto fatto divieto di introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti in materia.

Nello specifico è vietato:

- detenere, introdurre, far circolare nel territorio doganale o sottrarre alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo merci non unionali, omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- far uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali, omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- dichiarare qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato;
- per merci non unionali importate in franchigia o con riduzione dei diritti, attribuire una destinazione o uso diversi da quelli per cui è stata concessa la franchigia;
- utilizzare mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano;
- nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, sottoporre le merci a manipolazioni artificiose o utilizzare mezzi fraudolenti per sottrarre merci al pagamento di diritti di confine dovuti;
- sottrarre all'accertamento o al pagamento le merci sottoposte ad accisa; attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, per eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando.

2.21 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Costituiscono illecito penale le condotte poste in essere contro il patrimonio culturale e previste dal Titolo VIII-Bis del codice penale "Delitti contro il patrimonio culturale".

Nello specifico è tassativamente vietato:

- impossessarsi di beni culturali mobili altrui o appartenenti allo Stato sottraendoli a chi li detiene o appropriarsi di beni culturali altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- acquistare, ricevere o occultare beni culturali provenienti da un altro delitto;
- formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- immettere sul mercato beni culturali senza averne la relativa autorizzazione;
- non presentare nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- importare ed esportare illecitamente beni culturali secondo quanto previsto dagli artt. 518-decies e 518-undecies c.p.;
- non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o

- archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;
- rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;
 - distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare, imbrattare e usare illecitamente beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
 - contraffare, alterare o riprodurre un'opera d'arte ponendo in essere una delle condotte previste dall'art. 518-quaterdecies c.p.;
 - sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
 - commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici o istituti o luoghi della cultura.

In tema di reati contro il patrimonio culturale, in assenza di una definizione legislativa di "culturalità", la giurisprudenza adotta un approccio di tipo sostanziale. Per l'applicabilità delle fattispecie previste dal Titolo VIII-Bis del codice penale e richiamate dagli artt. 25 septiesdecies e 25 octiesdecies del D. Lgs. 231/2001, il bene deve intendersi culturale sia quando è espressamente dichiarato tale in via amministrativa sia quando il bene, per le sue caratteristiche oggettive, "quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri" risulta essere di interesse culturale (v. Cass. n. 44354 del 04.12.2024, in una vicenda relativa alla ricettazione di una lettera manoscritta del 1562 per cui si è proceduto ai sensi dell'art. 518-quater c.p.).

2.22 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI

È fatto obbligo di rispettare le normative in materia di tutela dei consumatori, in occasione di ogni contatto contrattuale e precontrattuale con i medesimi. Ferma la generalità di quanto precede, pertanto, il personale aziendale deve:

- rispettare integralmente i diritti dei consumatori, garantendo un prodotto sicuro e fornendo informazioni chiare e accurate;
- fornire informazioni veritiere e complete sui prodotti, vietando qualsiasi forma di comunicazione fuorviante o falsa;
- dichiarare chiaramente il prezzo dei prodotti e ogni costo aggiuntivo, evitando pratiche di pricing ingannevoli;
- proteggere la privacy dei dati dei consumatori e garantire che siano gestiti in modo sicuro e responsabile;
- definire politiche chiare e ragionevoli per resi e rimborsi e di informare i consumatori su come procedere in caso di problemi con i prodotti;
- gestire in modo adeguato i reclami e le segnalazioni dei consumatori, garantendo una risposta tempestiva e professionale.

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che è fatto divieto di:

- porre in essere pratiche commerciali sleali o scorrette, vietate dalla normativa,
- utilizzare comunicazioni fuorvianti o false riguardo ai prodotti o ai prezzi praticati al consumatore,
- utilizzare o divulgare in modo improprio i dati personali dei consumatori,
- fornire un servizio clienti che non rispetti i requisiti minimi previsti dalla normativa,

- implementare politiche di reso, rimborso e gestione reclami ingiuste o non trasparenti.

Il personale è tenuto, in particolare, ad osservare puntualmente, ai diversi livelli, i requisiti di conformità previsti dagli appositi protocolli in materia.

2.23 COMPORTAMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PRODOTTO

È fatto obbligo di osservare le normative in materia di sicurezza del prodotto in relazione alla vendita di prodotti destinati ad essere commercializzati ai consumatori finali. Il personale è tenuto, in particolare, ad osservare puntualmente le clausole in materia di sicurezza dei prodotti previste dagli appositi protocolli in materia.

È fatto obbligo osservare scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti destinati, per vendita diretta o indiretta, ad essere commercializzati al consumatore finale, aderendo meticolosamente alle clausole specificate nei protocolli aziendali.

Deve essere garantito dunque un impegno costante nel monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza implementate, assicurandosi che soddisfino i requisiti legali previsti anche a tutela dei consumatori.

In particolare, si richiede ai Destinatari del presente Codice di:

- rispettare tutte le leggi, le normative e gli standard industriali applicabili alla sicurezza dei prodotti;
- eseguire controlli di qualità e sicurezza in tutte le fasi della produzione, dalla progettazione alla distribuzione;
- fornire informazioni accurate, complete, affidabili e veritiere sui prodotti soggetti normativa sulla sicurezza di prodotto e destinati ai consumatori;
- collaborare con le autorità di regolamentazione, i partner industriali e le eventuali associazioni di categoria a tutela dei consumatori per risolvere problematiche legate alla sicurezza di prodotto;
- documentare e segnalare, anche al pubblico, eventuali e potenziali rischi in materia di sicurezza di prodotto che possono arrecare danno al consumatore.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- occultare, alterare o distruggere qualsiasi informazione relativa alla sicurezza dei prodotti;
- ignorare o eludere le norme di sicurezza del prodotto o le procedure di controllo qualità;
- non segnalare problematiche di sicurezza del prodotto o ritardi nel risolvere questioni critiche;
- prendere decisioni in merito alla sicurezza del prodotto basate su interessi personali o finanziari;
- manipolare o falsificare i risultati dei test di sicurezza e di qualità dei prodotti.

Il personale è tenuto a partecipare attivamente a programmi di formazione e aggiornamento professionale per rimanere aggiornato con le evoluzioni normative e tecnologiche nel campo della sicurezza dei prodotti. Inoltre, è fondamentale stabilire una cooperazione proattiva con le autorità di regolamentazione, partecipando a ispezioni e fornendo tutte le informazioni richieste. Un aspetto cruciale è la gestione efficace delle non conformità: eventuali deviazioni dalle norme devono essere identificate e registrate tempestivamente, con azioni correttive intraprese senza indugio per mitigare i rischi e garantire la sicurezza.

3 EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

3.1 OSSERVANZA DEL CODICE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE

Le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice devono essere trasmesse e gestite secondo le modalità e attraverso i canali previsti nella "**Policy Whistleblowing**".

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, ovvero non riportare l'identità del segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire.

Ogni Società del Gruppo adotta, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Ogni Società del Gruppo prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. "Soggetti Segnalanti" che effettuano in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia a quanto previsto nell'"Appendice B-Tutele" della "**Policy Whistleblowing**".

In generale, le informazioni e i dati personali acquisiti in applicazione del presente paragrafo sono trattati da parte dei Gestori delle Segnalazioni e dei soggetti autorizzati dalla Società esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 24/2023 e dal D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 – "GDPR").

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla "**Policy Whistleblowing**".

La gestione delle segnalazioni e le regole previste nel presente documento lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione in mala fede, calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Qualora i Gestori delle Segnalazioni ritengano di riscontrare elementi tali da far emergere l'infondatezza della segnalazione effettuata in mala fede o con colpa grave della segnalazione, valuta ogni azione utile al fine di attivare procedimenti sanzionatori. A tal proposito, inoltre, il Sistema disciplinare adottato dalle Società del Gruppo e contenuto nell'**Allegato 5 – Sistema sanzionatorio 231** prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta inteso che ogni Società del Gruppo potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede o con colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

3.2 SANZIONI

La violazione delle norme di comportamento fissate nel Codice e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la singola Società del Gruppo e chiunque commetta la violazione (Destinatari).

Si precisa che costituisce violazione del Modello e della Policy Whistleblowing anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello e della Policy Whistleblowing;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello, e della Policy Whistleblowing e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione – compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dalle aziende in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento dalle Società del Gruppo degli stessi responsabili.

Nei confronti dei soggetti che non siano legati ad una Società del Gruppo da un rapporto di lavoro dipendente, le violazioni del Codice saranno sanzionate con l'applicazione dei rimedi civilistici previsti dall'ordinamento.

3.3 DIVULGAZIONE DEL CODICE

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, le Società del Gruppo predispongono un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione.

Il Codice è pubblicato con adeguato risalto nel sito internet aziendale.

Gli aggiornamenti e le revisioni del Codice vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, salvo modifiche non sostanziali.

4 RIFERIMENTI

- D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi
- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001 – edizione giugno 2021
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione